

**Parere del collegio sindacale in ordine alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso del socio ex art. 2437-ter c.c. da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.**

Il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, convertito con modificazioni nella Legge n.33 del 24 marzo 2015, ha riformato la disciplina delle banche popolari modificando l'art. 29, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n.385 del 1° settembre 1993 "Testo unico bancario" riservando la possibilità di adottare il modello di banca popolare ai soli intermediari il cui attivo non superi la soglia di Euro 8 miliardi, e introducendo l'obbligo di trasformarsi in società per azioni in caso di superamento di tale soglia entro un periodo massimo di 18 mesi dall'emanazione delle istruzioni attuative da parte di Banca d'Italia, emanate in data 9 giugno 2015 ed entrate in vigore con decorrenza 27 giugno 2015.

In ottemperanza a tale modifica normativa, il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Bari ha verificato nella seduta del 9 luglio 2015, il superamento della soglia degli Euro 8 miliardi e ne ha dato comunicazione alla Banca d'Italia in data 13 luglio 2015 avviando contestualmente le azioni previste dalla normativa in materia di trasformazione in società per azioni, per le cui delibere i Soci sono chiamati in Assemblea il giorno 10 dicembre prossimo in prima convocazione e il successivo 11 dicembre in seconda convocazione.

Nel contesto sopra descritto assumono rilievo le norme del codice civile ed in particolare gli articoli 2437 e 2437-ter che disciplinano rispettivamente:

- a) Art. 2437: il diritto in capo ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti la trasformazione della società, di recedere per tutte o parte delle loro azioni;
- b) Art. 2437-ter: il criterio di determinazione del valore di liquidazione delle azioni per le quali si esercita il recesso;

nonché il novellato Testo Unico Bancario, in particolare l'art. 28 comma 2-ter introdotto dalle disposizioni della Legge di Riforma delle Banche Popolari, che fissa limiti al diritto di recesso previsto dal codice civile, recitando:

*"nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi".*

In particolare, il richiamato art. 2437-ter c.c. prevede che *"il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni."*

Con il presente Parere lo scrivente organo di controllo intende assolvere alla previsione normativa contenuta nell'art. 2437-ter sopra riportato, dando innanzi tutto atto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 24 novembre 2016 ha formalizzato le proprie decisioni in merito alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni di Banca Popolare di Bari ai fini del recesso, in attesa del parere del Revisore e del Collegio sindacale.

Richiamando quanto dettagliatamente esposto dagli Amministratori nella propria relazione illustrativa in merito al processo che ha portato alla fissazione del valore di recesso, il Collegio ricorda che a supporto del processo di valutazione gli Amministratori avevano conferito mandato a due Esperti indipendenti e, nella seduta del 17 novembre 2016, avevano fatto proprie le metodologie di valutazione da questi proposte, ritenendo le stesse coerenti con il contesto di riferimento e allineate alla prassi professionale.

Il Collegio Sindacale ha provveduto ad analizzare i profili tecnici inerenti le scelte metodologiche comunicate in via preventiva dagli esperti indipendenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, per la stima di un intervallo di valori di liquidazione delle azioni di Banca Popolare di Bari.

Riguardo alla metodologia, la scelta degli Esperti indipendenti si è orientata sull'adozione, in sintesi ragionata, delle risultanze dell'applicazione di una metodologia fondamentale – individuata nel Dividend Discount Model (DDM) nella versione cd *excess capital* – e di un metodo diretto basato sulla transazione che ha interessato nel recente passato azioni della Banca. La transazione, avvenuta con un investitore istituzionale primario con cui la Banca ha instaurato relazioni commerciali, è stata ritenuta significativa in quanto nelle condizioni complessivamente accordate non sono state ravvisate, anche sulla base di una relazione rilasciata da un *advisor* esterno, condizioni non di mercato che potrebbero avere influenzato la determinazione del prezzo al quale la transazione è stata realizzata.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni fornite dagli Esperti indipendenti, ha identificato, in via preliminare, ai fini della determinazione del valore di liquidazione dell'azione in caso di recesso del socio, l'intervallo di valore per azione espresso disgiuntamente dagli Esperti, definendo in seguito, in tale intervallo, il valore unitario puntuale di liquidazione per azione da portare a conoscenza dei Soci in Euro 7,50, in linea con il valore unitario della transazione sopra citata.

Riprendendo osservazioni svolte in sede di analisi condotta dagli Esperti, la metodologia adottata, che riflette un risultato che si discosta dalle medie dei prezzi di mercato del settore bancario nel suo complesso, tenuto anche conto dell'attuale dinamica ribassista dei mercati finanziari per i titoli del comparto, viene considerata comunque adeguata ad esprimere il "valore/prezzo" nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 2437-ter del codice civile, anche in considerazione del fatto che la Banca non provvederà alla liquidazione monetaria delle azioni nell'ambito dell'operazione di trasformazione in esame, in applicazione del citato art. 28 comma 2-ter del Testo Unico Bancario.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Il Collegio sindacale, esaminata la documentazione messa a disposizione, ha preso atto che:

- l'approccio complessivo adottato in via autonoma dagli Esperti indipendenti e le metodologie descritte in precedenza, risultano in concreto, anche alla luce della prassi di mercato e del contesto di riferimento, ragionevoli e non arbitrarie;
- i risultati delle stime a cui sono pervenuti distintamente gli Esperti presentano un grado di sovrapposizione elevata ed evidenziano un intervallo di valori all'interno del quale individuare il prezzo di liquidazione delle azioni coerente con la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria riflessa nel Piano industriale 2016-2020; pur nell'alea dei processi valutativi e previsionali, il processo di predisposizione del Piano è stato analizzato da uno degli Esperti indipendenti al fine di ottenere elementi di considerazione circa la coerenza dell'evoluzione delle principali grandezze del Piano stesso alle ipotesi di sviluppo strategico previste e dei piani operativi contemplati dalla Banca;
- l'approccio valutativo adottato dagli Amministratori, con il supporto degli Esperti, appare coerente con il disposto dell'articolo 2437-ter del Codice Civile.

Tutto ciò premesso il Collegio Sindacale, considerato nel suo complesso il processo svolto dalla Banca, esaminata la documentazione messa a disposizione, avuto accesso agli Esperti indipendenti per un confronto sulle scelte metodologiche e tenuto conto delle valutazioni espresse dagli Amministratori nella riunione di Consiglio tenutasi il 24 novembre, valuta in termini positivi la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al valore unitario di riferimento per la liquidazione delle azioni della banca ai fini del recesso ex art. 2437-ter c.c. in Euro 7,5 (sette virgola cinque).

Bari 24 novembre 2016

Il Collegio Sindacale

Rag. Roberto Pirola – Presidente

Dott. Fabrizio Acerbis

Dott. Antonio Dell'Atti

